



Città metropolitana di Venezia

Area Mobilità

Servizio Gestione e manutenzione rete stradale

Ordinanza Dirigenziale n. 253 / 2026

Responsabile del Procedimento: FEDERICA BOSCOLO BIBI

Oggetto: ORDINANZA DI INTERRUZIONE AL TRAFFICO LUNGO LA SP60 'SAN STINO DI LIVENZA - BELFIORE' AL KM 5+920, PRESSO IL PASSAGGIO A LIVELLO NEI COMUNI DI ANNONE VENETO E PRAMAGGIORE. DURATA: 2 NOTTI DAL 01/07/2026 AL 02/07/2026. - SOCIETÀ: CENEDESE SPA (PER RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA).

La Dirigente

Visti:

- i. la legge 7 aprile 2014, n. 56;
- ii. il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 67;
- iii. gli artt. 5 e 6 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d'attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16/12/1992 e s.m.i.;
- iv. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia;
- v. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città metropolitana di Venezia;
- vi. il decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025 di conferimento all'arch. Alberta Parolin, dell'incarico di direzione e di coordinamento dell'Area Mobilità;

Vista la richiesta dell'impresa Cenedese spa, acquisita con protocollo n. 39531 del 12/06/2026, intesa ad ottenere, lungo la SP60 "San Stino di Livenza - Belfiore" al km 5+920, presso il passaggio a livello nei Comuni di Annone Veneto e Pramaggiore, l'emissione dell'ordinanza di interruzione al traffico, necessario all'esecuzione dei lavori di manutenzione dei binari per conto di Rete Ferroviaria Italiana spa, come da planimetrie allegate;

Acquisiti i nulla osta da parte dei seguenti enti, proprietari delle strade interessate dal piano delle deviazioni allegato:

- Comune di Annone Veneto, al prot. n. 42999 del 26/06/2026;
- Comune di Portogruaro, al prot. n. 43024 del 26/06/2026;
- Comune di Pramaggiore, al prot. n. 42082 del 23/06/2026;
- Anas spa, al prot. n. 43653 del 30/06/2026;

Considerato che per la realizzazione dei lavori sopra citati è indispensabile la chiusura della strada provinciale e pertanto non è possibile mantenere libera la circolazione del traffico;

Ritenuto necessario, per esigenze di carattere tecnico nonché di incolumità pubblica, provvedere alla temporanea interruzione del traffico veicolare lungo il tratto stradale sopra descritto;

Informate per le vie brevi le società ATVO spa e MOM spa, per la gestione del trasporto pubblico locale interessato del piano delle deviazioni allegato;

ORDINA

- 1) la chiusura temporanea al traffico lungo la SP60 “San Stino di Livenza - Belfiore” al km 5+920, presso il passaggio a livello nei Comuni di Annone Veneto e Pramaggiore, dalle ore 22:00 alle ore 06:00, per 2 notti dal 01/07/2026 al 02/07/2026;
- 2) che durante il periodo di sospensione della circolazione, il dirottamento del traffico avverrà lungo l’itinerario definito nella planimetria allegata. La deviazione non è vincolante per frontisti, mezzi delle società di trasporto pubblico locale, e mezzi esplicitamente autorizzati ;
- 3) dovranno essere comunicati i nomi delle ditte sub-appaltatrici che opereranno nei luoghi oggetto del presente provvedimento, i dati di quest’ultime dovranno essere preventivamente comunicati alla Città metropolitana di Venezia mezzo mail viabilita@cittametropolitana.ve.it, diversamente le imprese appaltatrici non risulteranno autorizzate;
- 4) all’impresa Cenedese spa di predisporre, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, la relativa segnaletica stradale secondo quanto stabilito dal Codice della Strada, dal Regolamento del Codice della Strada ed in ottemperanza alle disposizioni del Decreto 10 luglio 2002, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”, nonché di eseguire i lavori rispettando le seguenti prescrizioni:
 - a) dovrà essere posizionata regolamentare segnaletica verticale finalizzata all'istituzione dell'interruzione del traffico;
 - b) durante le ore notturne e in caso di scarsa visibilità, dovranno essere posizionati i seguenti

dispositivi luminosi:

- lanterne a luce rossa fissa unitamente al segnale lavori in corso e in corrispondenza delle barriere di testata del cantiere;
 - lanterne a luce gialla lampeggiante in corrispondenza del tratto longitudinale della recinzione di cantiere;
- c) dovrà essere posizionato in prossimità del cantiere il segnale temporaneo indicato nella Figura II 382 art. 30 del Codice della Strada, almeno 48 ore prima dell'inizio lavori, dove dovranno essere riportate tutte le indicazioni inerenti la presente ordinanza;
- d) dovrà essere collocata idonea segnaletica verticale relativamente alla presenza dell'occupazione nella sede stradale, prevista dal Codice della Strada e dal D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
- e) la segnaletica verticale esistente eventualmente in contrasto con quella relativa ai punti precedenti dovrà essere provvisoriamente oscurata per tutta la durata dei lavori;
- f) dovrà comunque essere preso ogni accorgimento, anche se non espressamente prescritto, rivolto alla sicurezza di tutti gli utenti della strada;
- g) dovrà essere contattato il referente di zona della Città metropolitana Marco Vivan cell.: 328 100 3441 una volta allestita la chiusura e la relativa segnaletica di cantiere e di deviazione, al fine di verificare l'attinenza alle planimetrie approvate;
- h) all'impresa Cenedese spa di predisporre, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, lo sfalcio dell'erba, su richiesta della Città metropolitana di Venezia, all'interno dell'area di cantiere;
- i) a lavori ultimati, sarà effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici della Città metropolitana per verificare la corretta messa in pristino del tratto di strada interessato dai lavori e l'eventuale necessità di interventi di manutenzione integrativi;
- 5) che la presente ordinanza perderà immediatamente vigore con la conclusione anticipata delle opere;
- 6) che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio della Città metropolitana di Venezia e dei Comuni di Annone Veneto e Pramaggiore;
- 7) di disporre che la presente ordinanza, o copia della stessa, sia tenuta in cantiere e dovrà essere esibita a ogni richiesta degli organi di polizia stradale;
- 8) che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
- 9) che sia fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Nel contempo avverte che:

- la Città metropolitana di Venezia è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati;
- la Città metropolitana di Venezia si riserva di modificare la presente ordinanza nel caso in cui si rilevassero problemi di traffico;
- il referente di cantiere, indicato nell'istanza della ditta proponente, è l'arch. Francesco Marangon cell.: 349 840 9749;

- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

La Dirigente
Alberta Parolin
atto firmato digitalmente